

Procedure applicative per conformarsi al Regolamento UE n. 995/2010 (la Due Diligence del legno)

Il 3 marzo 2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 995/2010 (chiamato Regolamento EUTR o Regolamento Legno) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.10.2010: "Obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati".

L'entrata in vigore di questo regolamento ha costituito una vera e propria "rivoluzione" nel settore del legno-arredo, tale da renderci consapevoli che il suo impatto è stato probabilmente sottovalutato.

Per chi non fosse ancora informato sull'argomento, la prima cosa da fare è scaricare dal web la seguente documentazione:

- **circolare di FederlegnoArredo a firma del Presidente Roberto Snaidero** del settembre 2011 (www.federlegnoarredo.it alla voce "Servizi" e, successivamente, "Due Diligence" e cliccare su "Circolari");
- **Vademecum operativo Regolamento UE n. 995/2010**: rispondendo a 10 semplici domande, riuscirai subito ad inquadrare la Tua impresa all'interno del Regolamento UE n. 995/2010 e a capire velocemente cosa fare per essere conforme al Regolamento stesso (www.federlegnoarredo.it alla voce "Servizi" e, successivamente, "Due Diligence>Documenti per gli Associati > Documentazione Generale");
- **Pubblicazione "Due Diligence - Il Quadro Nazionale e Internazionale"** che riassume in modo semplice e conciso i principali argomenti legati all'applicazione del Regolamento Europeo (www.federlegnoarredo.it alla voce "Servizi" e, successivamente, "Due Diligence > Approfondimenti e pubblicazioni");

FederlegnoArredo

Sede/Headoffice

Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano

Tel +39 02 8060 41

Fax +39 02 8060 4392

C.F. 97228150153

www.federlegnoarredo.it

MILANO • ROMA • BELGRADO • BRUXELLES • CHICAGO • LONDRA • MOSCA • SHANGHAI

- Consulenza specialistica sulla Due Diligence -
(www.federlegnoarredo.it alla voce “Servizi” e, successivamente, “Due Diligence>Fla e la Due Diligence>Consulenza alle aziende”)
- **Paesi Membri della UE 28**: sembrerà banale, ma è importante avere ben chiari i confini dell’Unione Europea al fine di assicurare una corretta applicazione del Regolamento (http://europa.eu/about-eu/countries/index_it.htm).

Per qualsiasi dubbio/domanda non esitare ad inviare una mail alla **Task Force Due Diligence** di FederlegnoArredo:

- domenico.corradetti@federlegnoarredo.it
- claudio.garrone@federlegnoarredo.it
- giuseppe.fagnelli@federlegnoarredo.it
- stefano.dezzutto@federlegnoarredo.it

Successivamente, avendo a disposizione tutti gli strumenti informativi necessari, devi **definire se la Tua impresa è un “operatore” oppure un “commerciante”** (o entrambi, chiaramente) **e**, di conseguenza, **le diverse responsabilità e procedure/adempimenti** che dovrai seguire:

- ✓ per «**Commerciante**» (TRADER) s’intende: una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, **vende o acquista sul mercato interno** (cioè dei paesi dell’Unione Europea), legno o prodotti da esso derivati già immessi, precedentemente, da altri» (ovvero dall’ “Operatore”).
- ✓ per «**Operatore**» (OPERATOR) s’intende: una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati». E’ il soggetto che **immette per primo sul mercato dell’Unione Europea** il legno e i prodotti in legno da esso derivati. L’operatore è, quindi, il soggetto maggiormente coinvolto dall’applicazione del Regolamento.

SE SEI UN COMMERCIANTE CHE COSA DEVI FARE ?

Devi semplicemente poter **“identificare** gli operatori o i commercianti che Ti hanno fornito prodotti di legno ed i commercianti cui hai fornito il legno e i prodotti da esso derivati (ad esclusione del consumatore finale)”, ossia la **tracciabilità** del legno e dei prodotti da esso derivati da conservare almeno per un periodo di **5 anni**.

Non è però necessario incrociare i dati delle forniture con quelli delle vendite, ovvero **non è richiesto sapere a quali clienti è stato venduto un dato lotto di legno acquistato**. Sarà invece necessario che i quantitativi in ingresso ed in uscita combacino, tenendo conto anche di scarti, combustione diretta, etc.

In altre parole, continui a registrare e ad archiviare **la stessa documentazione contabile/commerciale che hai sempre utilizzato** anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento n. 995/2010. Se l'impresa possiede già un registro fornitori/clienti e/o di carico/scarico è più che sufficiente (quasi tutte le aziende conservano già tale documentazione).

SE SEI UN OPERATORE CHE COSA DEVI FARE ?

Devi **adottare un sistema di «Due Diligence»** (Dovuta Diligenza), realizzato in conformità al Regolamento Europeo n. 995/2010, che potrà essere:

- messo a punto, implementato ed “aggiornato” direttamente (e sotto la responsabilità) **dalla Tua azienda (“Operatore”)**,

oppure, in alternativa

- sviluppato e monitorato **da un soggetto, riconosciuto dall’Unione Europea, denominato «Organismo di Controllo»** (o anche «Organismo di Monitoraggio») ovvero un ente, anche privato, in grado di sviluppare e gestire un sistema di Dovuta Diligenza per conto delle imprese (“operatori”).

In quest’ultimo caso l’azienda sarà responsabile della corretta applicazione del sistema di Dovuta Diligenza, ma non della rispondenza del sistema stesso al

Regolamento UE n. 995/2010, cosa che sarà costantemente garantita dall'Organismo di Controllo/Monitoraggio.

E' importante sottolineare che **la singola impresa deve essere consapevole di quale legislazione vige in un determinato Paese e di dimostrare di avere i documenti corretti della "legislazione applicabile"** *(non è sufficiente una qualsiasi "autocertificazione sulla legalità" rilasciata dal proprio fornitore estero)*, ecco perché potrebbe essere opportuno appoggiarsi ad un "Organismo di Controllo/Monitoraggio".

L'azienda, con il supporto della **Task Force Due Diligence** di FederlegnoArredo, è in grado di valutare - sulla base della provenienza del legname (Paesi in cui è effettuato di taglio), della maggior o minor complessità della catena di fornitura/approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati - se realizzare autonomamente la Due Diligence, oppure avvalersi del servizio offerto da un "**ORGANISMO DI CONTROLLO/MONITORAGGIO**", che consente di facilitare l'attuazione della suddetta procedura a garanzia della conformità al Regolamento UE n. 995/2010 (vedi **PROCEDURA APPLICATIVA PER GLI OPERATORI**, più avanti).

FederlegnoArredo, in accordo con le principali Associazioni di categoria del settore (Assocarta, CNA, Confartigianato, Unital/Confapi) per il raggiungimento del risultato a costi minimi **promuove e supporta Conlegno** (Consorzio Servizi Legno-Sughero) come "Organismo di Controllo/Monitoraggio". Sono previsti costi minori per le imprese aderenti alla Federazione per il lavoro di supporto dato all'implementazione della Due Diligence.

Il 19 agosto 2013 Conlegno è stato ufficialmente riconosciuto - PRIMO IN ITALIA E IN EUROPA - dalla Commissione europea DG Ambiente "Monitoring Organisation" (MO) ai sensi dell'art.8 del Regolamento UE n. 995/2010.

Oggi Conlegno è, quindi, in grado di offrire un sistema di due diligence conforme ai requisiti del Regolamento:

- a) mantenendo e valutando periodicamente il proprio "Sistema di Due Diligence", conferendo agli operatori il diritto di usarlo (con inclusione del marchio LegnOK);

- b) verificando l'uso corretto del proprio "Sistema di Due Diligence" da parte di tali operatori;
- c) compiendo gli opportuni interventi, qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio "Sistema di Due Diligence", informando, fra l'altro, l'Autorità Competente in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell'operatore stesso.

Conlegno ha inoltre reso operativo un portale denominato "Legnokweb"

all'interno del quale l'Operatore può accedere a tutte le funzionalità operative utili ad effettuare la propria "Due Diligence" seguendo un processo prestabilito e garantito al termine del quale è possibile e archiviare un report per ciascuna filiera analizzata.

Oltre alla possibilità di eseguire direttamente le registrazioni relative alla "analisi del rischio" all'interno del portale sono riportate (e costantemente aggiornate) numerose informazioni utili ad effettuare le valutazioni del rischio richieste dalla procedura.

Il Portale Legnokweb NON è uno strumento statico: uno dei compiti più importanti di una "Monitoring Organisation" è quello di mantenere aggiornato il Sistema di Dovuta Diligenza.

I costi di adesione prevedono sconti per i soci di FederlegnoArredo in quanto associazione promotrice del consorzio stesso.

Per maggiori informazioni sul servizio LegnOK offerto da Conlegno consultare www.federlegnoarredo.it alla voce "Servizi" e, successivamente, "Due Diligence>Il Ruolo di Conlegno".

COMMENTI FINALI

In definitiva, **dal 3 marzo del 2013**, tutti gli operatori devono essere attenti e scrupolosi nella verifica dei documenti attestanti “la legalità” del materiale che acquistano.

L'unico modo per garantire che tutto il processo di acquisto del legno sia legale, infatti, **avviene attraverso la valutazione** della provenienza e della conformità alla legislazione applicabile del luogo di origine del legno, conservando inoltre la documentazione per 5 anni.

Si ricorda che dal 25 dicembre 2014, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 ottobre n.178 che stabilisce le sanzioni, il percorso attuativo nazionale risulta praticamente completato. Dal luglio 2015 i nuclei operativi Cites del Corpo Forestale dello Stato hanno **intrapreso la prima campagna di ispezioni presso gli operatori** per conto dell'Autorità Competente.

Occorre evidenziare inoltre che i controlli da parte dell'Autorità Competente **potranno avere anche carattere retroattivo per il legno e/o i prodotti di legno da esso derivati immessi sul mercato a partire dal 3 marzo 2013**. Il legno già presente in Europa prima del 3 marzo 2013 è invece escluso dall'applicazione del Regolamento EUTR.

E' quindi importante non farsi cogliere impreparati sull'implementazione delle procedure per evitare pesanti sanzioni di carattere amministrativo e penale: **non sottovalutare l'adeguamento della propria impresa a questo Regolamento**.

L'adeguamento alle prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010 rappresenta sicuramente un ulteriore appesantimento burocratico ed economico per le imprese del settore (in particolare per le imprese che si inquadrano come “operatori”).

In questo nuovo adempimento burocratico europeo vi sono anche delle **opportunità**, rappresentate:

- dalla **garanzia di legalità del materiale immesso sul mercato**, dovuta anche alla richiesta di materia prima di origine legale (consumo consapevole),
- dalla **tutela di immagine del settore**,

- dall'**innalzamento dei requisiti di entrata nel mercato del legno** (essere un "operatore" significa far parte di un vero e proprio albo professionale: "la principale novità introdotta EUTR che il concetto di "importatore" assume un significato più ampio di quello tradizionale"),
- da una **difficoltà sempre maggiore per le importazioni** di quei prodotti/fornitori che non si adegueranno al Regolamento UE n. 995/2010.

Speriamo quindi che l'applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 possa contribuire al rilancio dell'immagine del settore legno-arredo aumentando la sensibilità dei consumatori verso questa bellissima materia prima.

Uno team di esperti specializzati è a disposizione per una **consulenza alle imprese associate.**

**SEI UN OPERATORE O UN COMMERCIANTE ASSOCIATO A
FEDERLEGNOARREDO ?**

CONTATTACI SUBITO

Segreteria operativa - Chiara Dellea (Tel. 02-80604.595)

E-mail 1: chiara.dellea@federlegnoarredo.it

E-mail 2: fedecomlegno@federlegnoarredo.it

WWW.FEDERLEGNOARREDO.IT
alla voce "SERVIZI" e poi "DUE DILIGENCE"

PROCEDURA APPLICATIVA PER GLI OPERATORI

PASSO 1 – RACCOLTA DI INFORMAZIONI SUL LEGNO

L'impresa raccoglie dettagli informativi sul fornitore e sui documenti riferiti alla legislazione applicabile utilizzando i modelli "Lettera di accettazione dei fornitori" per verificare la conformità al Regolamento UE nr. 995/2010 (www.federlegno.it alla voce "Servizi" e, successivamente, "Operatività Due Diligence>Documenti per gli Associati>Lettere ai fornitori").

L'obiettivo di quest'azione – che rappresenta il vero nodo strategico del Regolamento - è quella di dimostrare di avere (o avere l'accesso ai) i documenti corretti della "legislazione applicabile", cioè la legislazione in vigore nel paese dove sono stati abbattuti gli alberi da cui è ricavato il legno *(diritti di raccolta legname, pagamenti relativi alla raccolta stessa, normativa in materia ambientale e forestale, diritti legittimi di terzi relativi all'uso della proprietà, in materia commerciale e doganale dal Paese di origine alla prima esportazione)* al fine di dimostrare la conformità al Regolamento EUTR.

L'operatore, prima di tutto, deve essere consapevole di quale legislazione vige in un determinato paese da cui acquista legno e/o prodotti da esso derivati.

PASSO 2 – VALUTAZIONE INFORMAZIONI RACCOLTE SUL LEGNO

L’Impresa valuta se aderire al sistema LegnOK di Conlegno. La Task Force Due Diligence di FederlegnoArredo è a disposizione per supportare l’azienda in questa valutazione.

‘E’ consigliabile appoggiarsi ad un “organismo di controllo/monitoraggio”, nel caso in cui sia difficile come singola impresa: (1) accedere e valutare i requisiti legislativi applicabili alle forniture (legislazione applicabile) (2) procedere ad un aggiornamento continuo del proprio sistema di Due Diligence, (3) fare una corretta valutazione del rischio.

FederlegnoArredo, consapevole dell’estrema difficoltà di questa materia e dell’adeguarsi come singolo alle prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010, **consiglia di aderire a Conlegno** (www.conlegno.org, oppure www.federlegnoarredo.it alla voce “Servizi” e, successivamente, “Due Diligence>Il ruolo di Conlegno).

Per quanto concerne i **costi di adesione** i soci di FederlegnoArredo potranno beneficiare di considerevoli benefici economici.

L’adesione permette all’operatore di accedere ad una serie di servizi che permettono all’impresa di conformarsi rapidamente al Regolamento UE n. 995/2010, fra cui:

- scaricare il “**Regolamento LEGNOK**” che contiene le linee guida per definire le procedure del proprio sistema di Dovuta Diligenza in conformità al Regolamento UE n. 995/2010 (www.federlegno.it alla voce “Servizi” e, successivamente, “Operatività Due Diligence”).
- Accedere al **portale “LegnOKweb”** che permette di gestire online l’analisi del rischio oltre a fornire un’ampia gamma di funzionalità e approfondimenti tecnico/operativi utili all’adempimento degli obblighi di legge.
- L’accesso ai servizi del **centro informativo sul legno** in grado di fornire **consulenza specifica nel merito della documentazione raccolta** inerente la legalità del legno e/o dei prodotti da esso derivati, realizzato grazie ad un accordo esclusivo con la rete TRAFFIC di WWF Italia, meglio dettagliato di seguito.

PASSO 3 – AIUTO VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SUL LEGNO

Se l'impresa aderente a Conlegno lo ritiene opportuno, nel corso delle procedure di valutazione del rischio, potrà **inviare** (anche attraverso il portale legnokweb) **i documenti ricevuti dai propri fornitori** per l'analisi da parte del suddetto centro informativo sul legno di Conlegno prima delle eventuali importazioni e verifiche da parte di Enti Terzi Indipendenti.

Il centro informativo sul legno di Conlegno verifica la documentazione ricevuta, valutando se la stessa può risultare sufficientemente completa rispetto ai requisiti della legislazione applicabile nel paese di origine. In caso di effettiva necessità di integrazione degli stessi (mancanza di qualche requisito di legge), viene segnalato all'interno del rapporto di verifica l'elenco delle azioni da intraprendere.

E' importante sottolineare che il Regolamento UE n. 995/2010 ed in particolare le linee guida di applicazione evidenziano che **“occorre dare però la ragionevole certezza che i documenti siano autentici ed affidabili”**. *Non è sufficiente una qualsiasi “autocertificazione sulla legalità” rilasciata dal proprio fornitore estero.*

PASSO 4 – OTTENIMENTO DEL MARCHIO LEGNOK DI CONFORMITA'

Quando l'impresa / Operatore ha messo a punto le proprie procedure di Due Diligence ed ha ottenuto tutte le informazioni sul legno dai propri fornitori extra UE dovrà **richiedere la verifica di omologa** per l'ottenimento del Marchio di conformità al Regolamento UE n. 995/2010 (Marchio LegnOK) da parte di enti terzi indipendenti accreditati da Conlegno (www.conlegno.eu) per la verifica di conformità al “Sistema di Due Diligence Legnok”. Il Sistema di conformità di Due Diligence Legnok, come previsto dalle Linee guida EUTR si conclude con una visita di un ente terzo che attesta la conformità ad operare secondo il Regolamento Legnok. **Questo è un aspetto fondamentale per poter certificare la corretta implementazione del sistema.**

La Task Force Due Diligence di FederlegnoArredo è a disposizione per supportare l'azienda nella definizione del percorso operativo finalizzato all'implementazione delle procedure corrette.